

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3524/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1988

che modifica le disposizioni dell'articolo 13 e dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1751/84 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/87⁽⁴⁾, ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 relativo al regime dell'ammissione temporanea e, in particolare, ha incorporato nell'allegato IV un elenco di merci da considerare come materiale professionale; che ha stabilito le procedure applicabili per l'assoggettamento delle merci al regime ed i casi in cui non è richiesta alcuna garanzia;

considerando che è opportuno agevolare l'espletamento delle formalità doganali all'atto dell'ammissione temporanea di strumenti ed apparecchi necessari ai medici per prestare assistenza ai pazienti in attesa di trapianto di organi, al fine di accelerare quanto più possibile gli interventi; che è pertanto necessario includere l'ammissione temporanea di detto materiale nell'elenco dei casi in cui è possibile derogare all'obbligo di depositare una normale dichiarazione scritta nonché dei casi per i quali le autorità competenti non esigono la costituzione di una garanzia;

considerando che è altresì opportuno precisare le indicazioni che devono figurare nell'inventario previsto nell'articolo 13, paragrafo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1751/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente quarto trattino:

« — gli strumenti e gli apparecchi necessari ai medici per prestare assistenza ai pazienti in attesa di trapianto di organi, conformemente all'articolo 7 del regolamento di base ».

2. All'articolo 13, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti capoversi e) ed f):

e) il numero esatto di pezzi per ciascun tipo di merce;

f) il luogo di utilizzazione nei casi di cui al quarto trattino del presente paragrafo ».

3. Nell'allegato I:

1. al punto 1, la dicitura « di cui al punto 7 » è sostituita dalla dicitura « di cui ai punti 7 e 8 »;

2. è aggiunto il seguente punto 8:

« 8. Ammissione temporanea di strumenti e apparecchi necessari ai medici per prestare assistenza ai pazienti in attesa di trapianto di organi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.
⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 5. 8. 1987, pag. 9.